

I principali punti della riforma

Il testo approvato dal Senato prevede alcuni elementi di particolare rilievo, che riportiamo schematicamente di seguito:

Formalizzazione del concetto di terzo settore definito come: *“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.”*

Definizione di alcuni criteri generali come la tutela del diritto di associazione, la valorizzazione delle formazioni sociali liberamente costituite, il riconoscimento dell’iniziativa economica privata, assicurare l’autonomia statutaria degli enti, garantire la semplificazione normativa.

Semplificazione e riordino della normativa: si prevede la semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (Titolo II del Codice Civile) e la stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del terzo settore e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente, definisca forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, preveda il divieto di redistribuzione degli utili, determini le modalità di rendicontazione, verifica, controllo, informazione ispirate alla trasparenza e le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali. Il Codice deve inoltre prevedere la definizione del Registro Nazionale del Terzo Settore e le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti) oltre che le forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche

Revisione della normativa in materia di volontariato e promozione sociale: viene prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo

Revisione della disciplina concernente le imprese sociali: l’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1” in particolare il perseguimento del “bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”, ed inoltre destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d) “nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente”, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo Settore. Si prevede inoltre l’aumento delle categorie di lavoratori svantaggiati che dovrebbero comprendere anche le nuove forme di esclusione.

Riformare il servizio civile nazionale che, assumendo la denominazione di servizio civile universale, si apre ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevede uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario e potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi.

Riforma dei centri di servizio per il volontariato: i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari. È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.

Informazione, controllo e monitoraggio: l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo di promozione sociale confluiscono nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore, un organismo di consultazione che dovrà valorizzare le reti associative di secondo livello. Le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo pubblico competono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che una volta all'anno dovrà relazionare al Parlamento sull'attività svolta. Andranno inoltre individuate modalità di autocontrollo con il coinvolgimento delle reti di secondo livello e del CSV.

Fiscalità e sostegno economico: viene prevista la semplificazione della normativa fiscale e l'istituzione di misure di supporto come alcuni strumenti di finanza sociale, l'agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consolidamento del cinque mille. Viene però richiesta maggiore trasparenza alle organizzazioni del terzo settore.

Fondazione Italia Sociale : si prevede l'istituzione di una fondazione di diritto privato denominata Italia Sociale con lo scopo di favorire l'incontro tra i finanziatori e gli enti beneficiari dei finanziamenti.